

DPCM
03/11/2020

DPCM del 03/11/2020

In considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica, con il DPCM3 novembre 2020, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha impartito disposizioni valide per tutto il sistema nazionale di istruzione, graduate altresì anche sulla base del livello di incidenza del contagio su alcuni territori, particolarmente colpiti dall'epidemia.

DPCM del 03/11/2020

L'articolo 1, comma 9, lettera s) del DPCM dispone che “l'attività didattica ed educativa per la scuola dell'infanzia, il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l'infanzia **continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio** di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina”.

DPCM del 03/11/2020

Questo si legge in una Nota, inviata dal Ministero dell'Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione ai Dirigenti Scolastici, ai Coordinatori Didattici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali.

Sono esentati dall'obbligo, oltre ai bambini con meno di sei anni di età, anche i docenti, gli ATA e gli studenti che non possano utilizzarla per patologie o disabilità certificate e i soggetti che fanno educazione fisica.

DPCM del 03/11/2020

Nulla è innovato a riguardo dell'attività didattica ed educativa per la scuola dell'infanzia, il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l'infanzia, la quale continua a svolgersi in presenza, salvo la situazione delle "zone rosse".

DPCM del 03/11/2020

Si ricorda la necessità di garantire il diritto all'istruzione degli alunni posti in situazione di quarantena, nonché di quegli alunni per i quali, in ragione della particolare situazione familiare, l'autorità sanitaria abbia disposto l'isolamento comunitario.

DPCM del 03/11/2020

L'articolo 1, comma 9, lettera s) del DPCM dispone, inoltre, che “le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono essere svolte solo con modalità a distanza”.

DPCM del 03/11/2020

Rispetto al precedente DPCM, viene meno la possibilità di svolgere le riunioni degli organi collegiali e le relative elezioni in presenza. L'unica modalità ammessa dal 6 novembre sino al 3 dicembre è, dunque, quella a distanza.

DPCM del 03/11/2020

Prestazione da casa per il personale docente in DDI

I docenti, impegnati nella DDI, potranno svolgere la propria attività didattica, anche da una sede diversa dalla scuola di servizio, purchè sia garantita la prestazione lavorativa.

DPCM del 03/11/2020

Il lavoro agile dei Docenti DPCM 3 novembre 2020

Molti dirigenti scolastici stanno predisponendo l'apposito decreto, rivolto ai docenti che intendano svolgere l'attività didattica dal proprio domicilio, purché siano garantite le condizioni previste dallo stesso DS e purché sia compilato, **ogni settimana, uno specifico modulo relativo all'attivazione della "DDI in smart working"**. È evidente che ogni variazione al calendario predisposto dovrà essere apportata con un giorno, almeno, di anticipo.

CONCESSIONE AUTORIZZAZIONE A LAVORARE DA CASA

La possibilità di adozione delle modalità di lavoro agile dal proprio domicilio per il personale docente, VIENE CONCESSA alle seguenti condizioni:

- **dotazione di propria idonea attrezzatura digitale**, di software e di adeguata connessione di rete presso il luogo di domicilio atti a garantire agli studenti la medesima qualità dell'attività assicurabile rispetto allo svolgimento della didattica digitale a distanza dalle sedi dell'Istituto;
 - **disponibilità di adeguati locali ed impianti tecnici** (elettrico, riscaldamento, illuminazione, areazione, servizi igienici ecc.) atti a garantire il rispetto delle norme di tutela della propria salute e sicurezza e la sufficiente riservatezza per il rispetto delle norme di tutela del segreto d'ufficio e dei dati personali di studenti e famiglie;
 - rispetto delle **indicazioni di sicurezza**;
 - rispetto e **tutela dei dati personali secondo il regolamento GDPR** e norme di Istituto pubblicate su sito, mediante software specifici di protezione, protezione password ed accessi non autorizzati ai propri dispositivi o materiali contenenti dati personali o informazioni oggetto del segreto d'ufficio;
-

CONCESSIONE AUTORIZZAZIONE A LAVORARE DA CASA

1.

assenza di oneri e impegni a carico dell'Istituto e del relativo personale, ivi compresa l'assistenza tecnica su propri dispositivi e proprie connessioni di rete;

2. **rispetto dell'orario di servizio**, dell'orario di inizio e fine delle videolezioni, delle relative pause e di quant'altro previsto nel Patto di corresponsabilità, Regolamento di Istituto e Regolamento della Didattica Digitale integrata di Istituto;
3. **effettuazione del servizio in presenza in caso di scarsa qualità del collegamento di rete o inadeguatezza di dispositivi** o attrezzature o locali, anche segnalata da allievi e famiglie di propria iniziativa o su richiesta dell'Istituto mediante specifici questionari o monitoraggi, imputabile alle proprie dotazioni o ai servizi di telecomunicazione locali, oppure in caso di necessità di attrezzature didattiche non disponibili presso il proprio domicilio e disponibili presso l'Istituto (lavagne, locali e materiali di laboratorio o ad uso sportivo, attrezzature informatiche non possedute, particolari esperienze o attività effettuabili solo in Istituto, materiale bibliografico, grafico, tecnico, informatico, assistenza di personale tecnico o necessità di presenze fisiche di ITP, lettori, insegnanti di sostegno ecc.);
4. **effettuazione del servizio in presenza in Istituto in caso di frequenza delle attività in presenza da parte di allievi nei casi previsti dalla normativa** (laboratori, allievi BES -certificati 104, con DSA, altre tipologie- oppure altre situazioni), altre necessità legittime che dovessero manifestarsi.

DPCM del 03/11/2020

La nota è a firma del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione,

Dott. Marco BRUSCHI



Ultimo aggiornamento: lunedì, 09 novembre 2020

Scuola

**Le indicazioni sull'uso delle mascherine dopo il
Dpcm del 3 novembre**



Ultimo aggiornamento: lunedì, 09 novembre 2020

**Nota del Ministero dell'Istruzione –
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e
di formazione **prot. n. 0001994 del 09/11/2020****

**a firma del Capo Dipartimento, Dottor Marco
Bruschi**

**Nota del Ministero dell'Istruzione –
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e
di formazione **prot. n. 0001994 del 09/11/2020****

Inviata:

1. ai Dirigenti Scolastici e ai Coordinatori Didattici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione,
2. ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
3. Ad altri Soggetti istituzionali

**Oggetto: **Uso delle mascherine. Dettaglio Nota 5
novembre 2020, n. 1990.****

**Nota del Ministero dell'Istruzione –
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e
di formazione **prot. n. 0001994 del 09/11/2020****

Il Comitato Tecnico Scientifico (CTS), nel Verbale 124 della riunione, tenutasi il giorno 8 novembre 2020, a preciso quesito posto immediatamente dal Ministero, ha chiarito la portata dell'articolo1 comma 9 lettera s) del DPCM 3/11/2020.

Ultimo aggiornamento: lunedì, 09 novembre 2020

Nota del MI **prot. n. 0001994 del 09/11/2020**

Verbale n. 124 della riunione del CTS dell'08/11/2020

*Il predetto articolo dispone che: “l'attività didattica ed educativa per la scuola dell'infanzia, il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l'infanzia **continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina”.***

Nota del MI **prot. n. 0001994 del 09/11/2020**

Verbale n. 124 della riunione del CTS dell'08/11/2020

Il CTS precisa che *“il medesimo DPCM non indica per il contesto scolastico eccezioni correlate al distanziamento. Al riguardo, anche in considerazione dell'andamento della contingenza epidemiologica, il CTS ritiene auspicabile e opportuno confermare la misura adottata, in coerenza con la scalabilità delle misure previste dalle ‘Misure di prevenzione e raccomandazioni per gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado per la ripresa dell'anno scolastico 2020-2021’ approvate nella seduta del CTS n. 104 del 31/08/2020”.*

Nota del MI prot. n. 0001994 del 09/11/2020

Verbale n. 124 della riunione del CTS dell'08/11/2020

A partire dalla scuola primaria, dunque, la mascherina dovrà essere indossata sempre, da chiunque sia presente a scuola, durante la permanenza nei locali scolastici e nelle pertinenze, **anche quando gli alunni sono seduti al banco** e indipendentemente dalle condizioni di distanza (1 metro tra le rime buccali) previste dai precedenti protocolli.

Nota del MI prot. n. 0001994 del 09/11/2020

Verbale n. 124 della riunione del CTS dell'08/11/2020

Unica eccezione:

“salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina”, le cui specifiche situazioni sono dettagliate nella sezione 2.9 del DPCM.

Nota del MI prot. n. 0001994 del 09/11/2020

Verbale n. 124 della riunione del CTS dell'08/11/2020

Naturalmente, è possibile abbassare la mascherina per bere, per i momenti della mensa e della merenda.

Nota del MI prot. n. 0001994 del 09/11/2020

Verbale n. 124 della riunione del CTS dell'08/11/2020

Per quanto concerne **l'attività musicale degli strumenti a fiato e del canto**, limitatamente alla lezione singola, è altresì possibile abbassare la mascherina durante l'esecuzione, operando in analogia a quanto previsto dal DPCM 3 novembre 2020 nella scheda tecnica dedicata a ***“Produzioni liriche, sinfoniche ed orchestrali e spettacoli musicali”***.

Nota del MI prot. n. 0001994 del 09/11/2020

Verbale n. 124 della riunione del CTS dell'08/11/2020

Si tratta di una disposizione che il DPCM ha adottato sulla scorta delle indicazioni delle massime autorità sanitarie preposte alle strategie per il contenimento della situazione epidemiologica, *“su proposta del Ministero della salute”*, volta a contemperare:

- 1. diritto alla salute e**
- 2. diritto all'istruzione,**

alla luce dei nuovi dati epidemiologici.

Nota del MI prot. n. 0001994 del 09/11/2020

Verbale n. 124 della riunione del CTS dell'08/11/2020

Oltre alla **mascherina chirurgica**, fornita dalla struttura del Commissario Arcuri, **ai sensi dell'articolo 1, comma 7 del DPCM**, *“possono essere utilizzate anche **mascherine di comunità**, ovvero **mascherine monouso** o **mascherine lavabili**, anche **auto-prodotte**, **in materiali multistrato**, idonei a fornire una **adeguata barriera** e, al contempo, che garantiscano **comfort e respirabilità**, **forma e aderenza adeguate**, che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso”*.

Nota del MI prot. n. 0001994 del 09/11/2020

Verbale n. 124 della riunione del CTS dell'08/11/2020

Nelle sezioni di **scuola primaria a tempo pieno** è necessario prevedere **la sostituzione della mascherina di tipo chirurgico a metà giornata**, per garantirne l'efficienza.

La struttura commissariale sta già provvedendo allo sviluppo delle forniture.
